

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che modifica per la quinta volta la decisione 93/144/CEE recante misure di protezione per quanto riguarda i salmoni provenienti dalla Norvegia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/657/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che la Commissione, in seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia, ha vietato con decisione 93/144/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/452/CE⁽⁶⁾, l'importazione di salmoni della specie *Salmo salar*, vivi o macellati e non eviscerati, originari della Norvegia;

considerando che è necessario prolungare la validità di tale misura per poter valutare, alla luce delle informazioni disponibili, l'evoluzione della malattia in Norvegia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 93/144/CEE è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata prima del 31 marzo 1995 alla luce dell'evoluzione dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia. »

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(5) GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 48.

(6) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 10.